COMUNE DI LECCO
Ufficio del Segretario Generale

I.D. n. 5117513 del 4 Novembre 2010

Ai Signori
Dirigenti Comunali
- Sede -

Oggetto: **Circolare sul controllo dei requisiti di idoneità per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture di beni, nonché sull'applicazione delle ultime disposizioni ministeriali circa la validità trimestrale del DURC.**

Affinché l'azione amministrativa comunale sia sempre meglio improntata all'osservanza dei fondamentali principi di legalità, trasparenza, efficacia ed efficienza, ritengo utile trasmettere a tutti i Settori comunali la presente Circolare, concernente l'obbligatorietà dell'effettuazione degli adempimenti prescritti per il controllo dei requisiti di idoneità degli assegnatari di appalti pubblici anche in caso di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario o affidamento diretto, di lavori, servizi e forniture.

- In merito alla disciplina dell'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, infatti, l'articolo 125 – comma 12. del Codice dei Contratti, approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n 163, dispone espressamente quanto segue:

"L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale".

- L'art. 7 - comma 2. del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in attuazione della disposizione normativa sopra riportata, prevede che:

"L' affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l'esecuzione nel corso dell'anno, i dirigenti di settore possono provvedere all'approvazione, con determinazione dirigenziale, di elenchi di operatori economici. Detti elenchi possono essere unici anche per aree affini. E' sempre possibile per i servizi e le forniture fare riferimento ad elenchi esistenti presso il Servizio Provveditorato/Economato. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne facciano richiesta.

A tal fine viene predisposto con cadenza annuale un avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. L'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dell'amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua l'indagine di mercato di cui al comma precedente".

- I requisiti di ordine generale che devono essere verificati in capo ai soggetti affidatari di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresi, per quanto predetto, quelli affidati in economia, sono disciplinati dall' art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici, che recita testualmente come segue:

"1. **Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:**

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008)
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; *(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)*

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. *(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008)*

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009)

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)

1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario. *(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009)*

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente:

(comma così modificato dall'art. 3, comma 2, legge n. 166 del 2009)

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 *(ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008)* e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai

concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza".

- Con riferimento a quanto disposto dal comma 1. punto i) del predetto art. 38 del Codice dei Contratti, nell'ambito della verifica dei requisiti di ordine generale dei soggetti affidatari di appalti pubblici, occorre accertare, tra gli altri requisiti, che tali appaltatori non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

- A tal fine occorre dunque preliminarmente acquisire il DURC - Documento Unico attestante la regolarità contributiva - degli assegnatari di tutti gli appalti pubblici, compresi quelli derivanti dall'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.

- L'obbligo dell'acquisizione del DURC in relazione all'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture è stato ribadito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nella risposta del 20 febbraio 2009 all'Interpello N. 10/2009, con cui il Ministero ha precisato espressamente che:

"L'art. 125 – che disciplina per l'appunto le acquisizioni in economia – non contiene alcuna deroga espressa all'art. 38 , comma 3.....del Codice secondo il quale resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva.....; ne consegue che il DURC sembrerebbe doversi richiedere anche nell'ambito delle procedure in argomento.

Va peraltro precisato che l'importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l'obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata.

Tutto ciò premesso si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all'amministrazione diretta.....".

- Da ultimo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recependo la determinazione n. 1 del 12.01.2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha poi emanato in data 8.10.2010 l'unita **Circolare n. 35** – Prot. 25 / SEGR / 0016857 / MA007.4002, **che stabilisce la validità trimestrale del DURC relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006,** disponendo espressamente che:

- "nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura....; tale DURC attesta che la Ditta è in regola alla data di rilascio del Documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed **ha validità trimestrale** rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto...Analogamente **ha validità trimestrale** il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell'autocertificazione.....; in entrambi i casi il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante, all'interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purchè ancora in corso di validità (perché non anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula). Ad ogni buon conto si sottolinea che, **nell'ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi** (ad es. un DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici previsti dalla disciplina comunitaria o un DURC richiesto per privati dell'edilizia)...."

- "per le fasi di stato di avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha **validità trimestrale ai fini del pagamento** per il quale è stato acquisito; analogamente in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento".

- Per quanto attiene in modo particolare gli appalti di beni, servizi e lavori in economia, nell'ambito della predetta Circolare n. 35/2010, il Ministero del Lavoro ha poi precisato quanto segue:

- "il DURC deve essere richiesto anche nel caso di "appalti" relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1 lett. B) del D. Lgs. n. 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; per ragioni di semplificazione e speditezza, **nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto** e non allo specifico contratto".

- Adempimenti operativi richiesti -

- Alla luce delle normative e disposizioni ministeriali sopra evidenziate, rammento la necessità che tutti i Settori comunali, prima di procedere all'affidamento in economia di qualsiasi lavoro, servizio e fornitura, accertino che gli aspiranti all'aggiudicazione in economia dei medesimi lavori, servizi e forniture o - in caso di affidamento diretto - l'unico affidatario, siano in possesso dei requisiti di idoneità di ordine generale e, se necessario in relazione alla tipologia dell'affidamento, anche di idoneità tecnico – professionale ed economico - finanziaria, prescritti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei Contratti, tra i quali figura in particolare la regolarità contributiva attestata dal DURC.

- I soggetti interessati all'affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia, unitamente al loro preventivo-offerta, devono produrre apposita autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei Contratti, in conformità agli allegati fac-simili.

- Le suddette autocertificazioni devono essere prodotte sia in caso di affidamento in economia mediante procedura negoziata, sia in caso di affidamento diretto in economia di lavori, servizi e forniture.

- I vari Servizi comunali devono accertare la veridicità delle autocertificazioni acquisite in merito al possesso dei requisiti di idoneità degli aspiranti affidatari di lavori, servizi e forniture in economia; a tal fine, prima di adottare le determinazioni di affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, devono effettuare in particolare i seguenti adempimenti e controlli:

- visura camerale dell'impresa, da cui risulta l'attività espletata e l'eventuale sussistenza di procedure fallimentari (esperibile telematicamente mediante le procedure già attive nell'ambito di vari settori comunali);

- verifica degli ulteriori requisiti professionali eventualmente dichiarati dall'operatore economico;

- lettera di richiesta del certificato del Casellario giudiziale: deve essere sempre inviata, anche via fax, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, anche se i soggetti indicati nell'autocertificazione risiedono altrove;

- lettera di richiesta dei carichi pendenti: deve essere inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza dei soggetti indicati nell'autocertificazione stessa;

- lettera di richiesta della regolarità in merito al pagamento di imposte e tasse: deve essere richiesta all'Agenzia delle Entrate del luogo in cui ha sede l'impresa;

- eventuale controllo antimafia solo per gli appalti di importo superiore ad € 154.857,00: occorre acquisire il certificato camerale munito dell'annotazione antimafia rilasciato dalla Prefettura del luogo in cui ha sede l'impresa;

- richiesta del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva - delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui si intende affidare qualsiasi lavoro, servizio e fornitura (esperibile mediante l'apposita procedura informatica già in uso da parte dei vari settori comunali).

• **Per quanto concerne l'acquisizione del DURC**, tenuto conto delle innovative disposizioni della Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 8.10.2010, preciso quanto segue:

a) in relazione ad ogni affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario, sia con procedura negoziata che con affidamento diretto e

b) in relazione ad ogni affidamento in economia di servizi e forniture mediante cottimo fiduciario con procedura negoziata:

- in riferimento ad ogni aspirante affidatario dei predetti lavori, servizi e forniture, nell'ambito della verifica delle autocertificazioni da questi all'uopo prodotte, il Comune deve preventivamente acquisire un apposito DURC, che ha validità trimestrale e può essere utilizzato anche ai fini dell'affidamento e della stipula del contratto, se avvengono nell'arco del trimestre di validità del medesimo DURC;

- per ciascuno stato di avanzamento dei lavori o stato finale/regolare esecuzione riferiti ad ogni singolo contratto è obbligatorio acquisire un nuovo apposito DURC, che ha validità trimestrale ai fini del pagamento per cui è stato acquisito;

- analogamente per la liquidazione delle fatture relative ad ogni singolo contratto per acquisizione di servizi e forniture occorre acquisire un apposito DURC del creditore, che ha validità trimestrale ai fini del relativo pagamento;

c) esclusivamente in relazione all'acquisizione di beni e servizi in economia mediante affidamento diretto, per ragioni di semplificazione e speditezza:

- deve essere preventivamente acquisito il DURC dell'operatore privato affidatario, avente validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto, come di seguito specificato a titolo esemplificativo.

c.1 Un DURC rilasciato per la verifica dell'autocertificazione per un appalto di servizi pubblici, nell'arco della validità trimestrale del Documento stesso, è valido anche per la verifica dell'autocertificazione prodotta ai fini dell'affidamento al medesimo operatore economico di eventuali altri appalti di servizi.

c.2 Un DURC acquisito per la liquidazione di una fattura di appalto di servizi, nell'arco della validità trimestrale del Documento stesso, è valido anche per la liquidazione al medesimo operatore economico di eventuali fatture relative ad altri appalti di servizi.

- A supporto dell'operatività degli Uffici per l'espletamento delle verifiche di legge sopra elencate, allego la presente la seguente modulistica:

Allegato A): Fac-simile di Autocertificazione che deve essere preventivamente compilata, sottoscritta e trasmessa al Comune dai soggetti interessati agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture, ossia dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o, in caso di affidamento diretto, dell'impresa affidataria (ai requisiti elencati nella bozza di autocertificazione qui allegata potranno esserne aggiunti altri, di natura economico – finanziaria e/o tecnico – organizzativa).

Allegati B-C-D) Fac-simili delle lettere che il Comune deve inviare ai vari Enti per la richiesta d'ufficio dei certificati attestanti l'idoneità morale degli aspiranti assegnatari di lavori, servizi e forniture in economia; tali certificati hanno validità sei mesi ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000.

- I certificati già acquisiti agli atti comunali per l'accertamento dei requisiti di idoneità di operatori economici che siano iscritti in appositi elenchi ed albi predisposti dai vari Settori comunali, oppure che abbiano già sottoscritto contratti comunali, nell'arco temporale di validità dei medesimi certificati, potranno essere impiegati anche in relazione all'eventuale affidamento in economia ai predetti soggetti economici di lavori, forniture di beni e servizi, ad eccezione del DURC che deve essere acquisito appositamente per alcune tipi di appalti in economia, come sopra specificato.

- Il Servizio Gare/Contratti ha predisposto una tabella riepilogativa, suddivisa per categorie merceologiche, degli operatori economici in relazione ai quali è già stato controllato dal Comune il possesso dei requisiti generali di idoneità prescritti per l'affidamento di pubblici "appalti" dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti).
  Tale tabella riepilogativa è disponibile in "Pubblica Generale" nella cartella "Operatori Economici Controllati", affinché possa essere consultata, integrata e periodicamente aggiornata da tutti i Settori comunali; quanto sopra nell'ottica della fruizione di una "banca dati" comunale di operatori economici che sono dotati dei prescritti requisiti generali di idoneità a contrarre con il Comune di Lecco ed ai quali potrà, quindi, essere fatto ricorso dai vari servizi comunali per l'affidamento in tempi celeri di lavori, servizi e forniture in economia. Incaricato della supervisione circa l'aggiornamento dei dati inseriti nella predetta tabella sarà il Settore Politiche di Finanza e Fiscalità Locale, Bilancio, Patrimonio, Gare e Contratti.

- E' importante dunque che:

a) nelle premesse delle determinazioni dirigenziali relative all'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, sia inserita la seguente attestazione:

"**Dato atto che gli assegnatari dei** (indicare una tra le seguenti tre tipologie di affidamenti: **lavori, servizi, forniture), oggetto del presente provvedimento, sono operatori economici in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, non incorrendo gli stessi in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei Contratti";**

b) le ordinanze di liquidazione dei compensi a favore degli assegnatari di lavori, servizi e forniture in economia siano corredate dai relativi DURC e rechino in premessa la seguente attestazione:

"Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico destinatario del pagamento disposto (o degli operatori economici destinatari dei pagamenti disposti), **con la presente ordinanza, come risulta dall'unito DURC** (o dagli uniti DURC) **avente/i validità trimestrale per l'effettuazione dei medesimi pagamenti."**

Con riserva di informarvi tempestivamente circa ogni eventuale altro chiarimento utile in merito all'applicazione delle recenti disposizioni della Circolare ministeriale n. 35/2010, vi anticipo altresì che è stato firmato dal Presidente della Repubblica in data 5.10.2010 il D.P.R. concernente l'emanazione del nuovo Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti, ora al vaglio della Corte dei Conti, nell'ambito del quale sono previste ulteriori novità anche a proposito della disciplina del DURC.

Non appena sarà pubblicato il citato nuovo Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti provvederò a darne comunicazione a tutti i Settori comunali, perchè possano prendere visione delle disposizioni ivi contemplate, al fine della loro corretta attuazione al momento dell'entrata in vigore di tale importante Regolamento.

Cordialmente

Lecco, 4 Novembre 2010

COMUNE DI LECCO - SERVIZIO CONTROLLO ATTI

Il Segretario Generale

Dott. Paolo Sodarri